

**Contributi** - Appalto di manodopera - Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i contributi previdenziali - *Beneficium excussionis* ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 - Operatività in sede esecutiva.

**Processo civile** - Onere della prova - Appalto di manodopera - Omissioni contributive - Elenchi di lavoratori, nominativamente individuati, con la relativa qualifica, allegati al verbale ispettivo - Assenza di elementi di segno contrario - Valore probatorio ai fini della sussistenza della responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore.

**Processo civile** - Onere della prova - Verbale ispettivo - Valore probatorio.

**Corte di Appello di Torino - 21.3.2017 n. 145 - Pres. Girolami – Rel. Baisi - INPS (Avv.ti Pasut, Borla) - C.L.I. S.r.l. (Avv.ti Tosi, Uberti, Realmonte) – M.G.S. S.c.r.l. - L. S.r.l. - M. S.Coop. – M. Coop. Soc. onlus.**

*Il beneficium excussionis ex art .29, comma secondo, D.Lgs. n. 276/2003 come modificato dall'art. 4, comma 31, l. n. 92/2012, pur se da eccipirsi a pena di decadenza nel giudizio di cognizione, produce i suoi effetti esclusivamente in sede esecutiva.*

*In assenza di elementi di segno contrario, la prova che i lavoratori ai quali si riferiscono le omissioni contributive siano quelli effettivamente impiegati nell'appalto è data dagli elenchi dei lavoratori nominativamente individuati con la relativa qualifica, allegati al verbale ispettivo.*

*Il verbale ispettivo fa fede fino a querela di falso in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza, mentre, in merito al valore degli apprezzamenti e delle valutazioni operate dal verbalizzante, nonché delle circostanze di fatto che questi dichiara di aver accertato per averle apprese da terze persone o a seguito di altre indagini, si tratta di un documento di parte soggetto al libero e prudente apprezzamento del giudice, che, per l'intrinseco contenuto e gli elementi da cui trae origine, può essere ritenuto attendibile in assenza di prova contraria e idoneo a fondare la decisione da solo o in concorso con gli altri elementi probatori.*

FATTO - Con ricorso al Tribunale di Novara, depositato in data 30.1.2013, C.L.I.S.r.l. (da qui in poi solo C.) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 445/12 con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore dell'INPS della somma di euro 186.694,00, quale obbligata solidale con la M.S.C. ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/03 per contributi previdenziali non versati in favore di lavoratori dipendenti di quest'ultima e impiegati in appalto di servizi gestito da C.. Con lo stesso atto l'opponente agiva altresì nei confronti di M.G.S. s.c.a.r.l., L. s.r.l. e la stessa M.S.C., per essere dalle stesse manlevata dall'eventuale condanna, quali appaltatori e subappaltatori dei servizi logistici oggetto di accertamento, con il beneficio della preventiva escussione.

A sostegno dell'opposizione, la ricorrente eccepiva: la nullità/inesistenza del ricorso per ingiunzione per insussistenza della procura alle liti; la carenza di legittimazione attiva in capo all'INPS stante l'impossibilità di utilizzare lo strumento monitorio per il recupero del credito in base

a quanto disposto dal D.Lgs. 46/1999; la mancanza di prova in ordine all'effettivo impiego dei lavoratori della M. nell'appalto di C..

Si costituiva in giudizio l'INPS, che contestava la fondatezza delle eccezioni e difese dell'opponente chiedendo il rigetto del ricorso, mentre non si costituivano le tre società chiamate in manleva.

Con sentenza pubblicata in data 26.2.2015 il Tribunale, ritenuta la causa documentalmente istruita, accoglieva il ricorso e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso la sentenza ha interposto appello l'INPS e l'appellata C. ha resistito al gravame.

Si è costituita altresì la M.C.S.O., con sede in Sassari, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto dell'appello.

Non si costituivano, benché ritualmente citati, M.G.S. s.c.a.r.l., il Fallimento L. s.r.l. e M.S.C..

All'udienza del 7.2.2017 la causa era discussa oralmente dalle parti e decisa come da dispositivo.

DIRITTO - 1. Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari di nullità del ricorso per carenza di procura alle liti e di difetto di legittimazione attiva dell'Inps per mancato espletamento della riscossione a mezzo ruolo, ha ritenuto nel merito infondata la pretesa contributiva azionata dall'Inps con la procedura monitoria.

Il giudice ha, in particolare, rilevato che dal verbale di accertamento ispettivo emergeva che C. aveva stipulato un contratto di subappalto di servizi logistici con la società M.G.S. s.c.a.r.l., contratto che prevedeva espressamente la possibilità per quest'ultima di subappaltare il servizio, e che, in ragione di tale previsione contrattuale, M.G.S. s.c.a.r.l. aveva subappaltato il servizio alla consorziata L. s.r.l., la quale, a sua volta, aveva ulteriormente conferito l'esecuzione dei servizi alla cooperativa M..

Tuttavia, l'esistenza dei successivi contratti di subappalto non era sufficiente, ad avviso del Tribunale, a ritenere provata la responsabilità solidale di C. in qualità di committente, ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.Lgs. 267/03, in quanto dal verbale ispettivo e dai relativi allegati non era dato evincere in alcun modo che i lavoratori della M., ai quali si riferivano le omissioni contributive, avessero effettivamente prestato la propria attività lavorativa presso l'appalto della committente.

2. Con un unico articolato motivo di appello l'Inps censura la sentenza per avere ritenuto che sulla base dei documenti prodotti e del verbale di accertamento posto a fondamento del recupero contributivo - nel quale erano specificamente indicati i nominativi dei lavoratori impiegati nell'appalto, i periodi e la natura dei contributi richiesti ed avente l'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. - non fosse stata raggiunta la prova della responsabilità solidale di C. quale committente ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003.

C. ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, reiterando l'eccezione del difetto di prova in ordine alla riferibilità all'appalto C. delle prestazioni omesse da parte del debitore principale M..

3. L'appello è fondato.

3.1 Giova preliminarmente ricordare che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito contributivo grava sul titolare della pretesa impositiva, ossia

nella specie sull'Inps, e ciò anche nelle ipotesi in cui la pretesa sia stata azionata, come nella specie, con la procedura monitoria e l'istituto si trovi a rivestire la posizione formale di convenuto nel giudizio di opposizione instaurato dall'ingiunto. Nelle cause soggette al rito del lavoro, il principio di circolarità degli oneri di allegazione, contestazione e prova deve essere adeguato alla peculiare struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: laddove nel ricorso per ingiunzione non siano già stati formulati in maniera specifica i fatti e gli elementi sui quali la domanda si fonda, è con la memoria di costituzione che l'opposto può integrarne il contenuto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. (cfr. Cass. 8360/2016, Cass. 4212/2016), determinando a quel punto uno spostamento, alla prima udienza o difesa successiva, dell'onere dell'opponente, convenuto sostanziale, di prendere specifica posizione secondo quanto stabilito dall'art. 416 c.p.c. al fine di circoscrivere il *thema probandum* (Cass. 5816/2007).

Quanto all'onere probatorio dell'Inps, è noto che i verbali di accertamento ispettivo, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno fede fino a querela di falso in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto, alle dichiarazioni che questi attesti di avere ricevuto e a tutti i fatti più in generale che l'ispettore dichiara essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. S.U. 916/96, Cass. 6110/98, Cass. 2275/2000, Cass. 3525/2005, Cass. 23800/2014) mentre, in merito al valore degli apprezzamenti e delle valutazioni operate dal verbalizzante, nonché delle circostanze di fatto che questi dichiara di avere accertato per averle apprese da terze persone o a seguito di altre indagini, si tratta di un documento di parte soggetto al libero e prudente apprezzamento del giudice, che, per l'intrinseco contenuto e gli elementi da cui trae origine, può essere ritenuto attendibile in assenza di una prova contraria e idoneo a fondare la decisione, da solo o in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass. 3853/95, Cass. 9827/2000, Cass. 15073/2008, Cass. 14965/2012, Cass. 14123/2015).

3.2 Nella specie, è pacificamente accertata la catena negoziale che ha avuto ad oggetto, nel periodo 1.2.2010 - 31.12.2010, l'esecuzione dei servizi di movimentazione dei prodotti presso il magazzino di Torino della Michelin Italiana s.p.a., che quest'ultima aveva appaltato a C. unitamente ad altri servizi logistici integrati.

Come rilevato dal Tribunale, la stessa C. ha confermato di avere conferito tali servizi in subappalto a M.G.S. s.c.a.r.l. con il contratto del 1.2.2010 in atti, nel quale C. autorizzava M. ad avvalersi di soggetti terzi che avrebbero potuto ulteriormente subappaltare ad altri soggetti l'esecuzione dei servizi (art. 3), facoltà di cui M. si era in effetti avvalsa subappaltando i servizi alla sua consorziata, L. s.r.l., la quale a sua volta li aveva ulteriormente conferiti a M.S.C..

Unico punto controverso, alla stregua delle specifiche deduzioni difensive svolte dalle parti, è la prova che i lavoratori dipendenti di M., ai quali si riferiscono le omissioni contributive, siano stati effettivamente impiegati nell'appalto suindicato e che sia pertanto configurabile la responsabilità solidale di C. ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003.

In proposito, deve innanzitutto rilevarsi che nel verbale di accertamento 20.11.2012 sono specificamente indicati, in elenchi analitici distinti per ogni mese del periodo in considerazione, il numero e il nominativo dei lavoratori (ai quali si riferiscono le omissioni contributive) che avrebbero lavorato nei servizi oggetto dell'appalto di C., con la rispettiva qualifica di inquadramento nonché l'ammontare e il titolo dei contributi riferito alla loro posizione.

I nominativi dei lavoratori contenuti nei predetti elenchi risultano poi richiamati per *relationem* dall'Inps nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado (pag. 7), sì che in base a tali puntuali allegazioni, risultava enucleato in maniera specifica dall'Inps il fatto posto a

fondamento della pretesa responsabilità solidale di C., ossia l'impiego dei predetti lavoratori, nominativamente individuati, nell'appalto in questione.

In presenza di tali specifiche deduzioni, peraltro già chiaramente desumibili dal verbale di accertamento ispettivo del 20.11.2012 (ricevuto da C. in pari data e prodotto dall'Inps in allegato al ricorso monitorio nonché dalla stessa C. con l'opposizione a decreto ingiuntivo), C. si è limitata ad eccepire che la documentazione allegata al verbale non sarebbe stata idonea a provare alcun nesso tra l'appalto C. e i lavoratori di M..

Osserva il Collegio che tra la documentazione richiamata dal verbale ed esibita dalla stessa C. agli ispettori vi era il contratto di subappalto tra C. e M. del 1.2.2010 (sub doc. 2 del fascicolo C.), con scadenza al 31.12.2010, unitamente alle fatture emesse da M. a C. per l'intero periodo 2/2010 - 12/2010.

In base al contratto (punto 3.1) M. era espressamente autorizzata ad avvalersi di propri soci e/o dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari ovvero di cooperative, associate e con le quali la stessa aveva rapporti continuativi, le quali a loro volta potevano avvalersi dei propri soci e/o dipendenti o collaboratori e/o ausiliari, tutti collettivamente definiti Addetti; inoltre era previsto che copia delle relative lettere di incarico dovevano essere trasmesse a C.. A fronte della facoltà illimitata di affidare a soggetti terzi l'esecuzione dei servizi, il contratto (art. 3.4) prevedeva altresì l'obbligo di M. di comunicare tempestivamente a C. per ragioni di sicurezza, entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e non oltre dieci giorni nel caso di successive variazioni, un elenco di tutti gli addetti coinvolti nell'espletamento dei servizi, contenente l'indicazione di "data e luogo di nascita, il numero di iscrizione al libro unico ovvero la data di associazione per eventuali soci operativi ovvero i relativi estremi identificativi per le altre categorie di addetti", nonché, a pena di risoluzione del contratto (punto 5.6) la documentazione prevista dall'Allegato 2A, tra cui la Scheda Registrazione Addetti e le eventuali variazioni, riconoscendo contestualmente a C. la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul personale presente in cantiere, anche attraverso l'identificazione del personale presente e la richiesta dei DM10, F24, Buste paga e comunicazioni al Centro per l'Impiego. Inoltre, l'art. 5 del contratto attribuiva a C. il diritto di comunicare a M. i nominativi dei lavoratori non graditi e di verificare, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, il regolare adempimento degli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali concernenti i lavoratori impiegati nell'appalto.

Alla luce degli obblighi di comunicazione e dei poteri di controllo contrattuali sopra evidenziati nonché della mancanza di contrarie specifiche deduzioni di C., deve ritenersi che l'appellante fosse a conoscenza dell'identità degli addetti effettivamente impiegati all'interno del proprio cantiere - dove l'accesso era consentito solo al personale previamente identificato e munito di apposito tesserino di riconoscimento - e che fosse dunque in condizione di prendere posizione in maniera altrettanto specifica, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., sul fatto costitutivo puntualmente dedotto dall'istituto, attraverso l'espressa negazione della corrispondenza dei lavoratori indicati a quelli impiegati nell'appalto e l'allegazione del nominativo dei lavoratori effettivamente addetti al cantiere, differenti da quelli individuati dagli ispettori e richiamati dall'Inps nelle proprie deduzioni.

In assenza di tale specifica controallegazione non risulta adeguatamente contestata la circostanza che i lavoratori impiegati nell'appalto fossero effettivamente quelli indicati dall'Inps e, comunque, può ritenersi attendibile l'accertamento sul punto compiuto dai funzionari ispettivi sulla scorta della copiosa documentazione che nel verbale gli stessi attestano essere stata loro esibita dalle società, tra le quali la stessa C..

Tale documentazione era costituita da: LUL di tutto il personale della M. nel periodo marzo 2009 - giugno 2011, comprensivo di quello oggetto dell'appalto C. (punti 5 e 6 pagina 2 del verbale), elenco del personale M. con indicazione delle società appaltatrici dal marzo 2009 al settembre 2010 (punto 13 pagina 2), fatture rispettivamente emesse da M. nei confronti di L., da quest'ultima nei confronti di M. e da questa a C. per il periodo in questione (pagine 2 e 3 del verbale), schede contabili emesse da M. e intestate a C. relative sempre al periodo febbraio - dicembre 2010.

In assenza di elementi di segno contrario, quale la produzione degli elenchi o delle schede registrazioni addetti trasmessi a C. da M. a mente del contratto del 1.2.2010, l'individuazione dei lavoratori della M. che hanno prestato attività lavorativa presso i magazzini della Michelin Italiana nel periodo in questione - che gli ispettori hanno attestato di avere compiuto sulla base non della mera successione dei contratti di subappalto bensì del raffronto complessivo della documentazione richiamata tra cui il LUL della M. comprensivo dei relativi centri di costo (pag. 8 del verbale) - può ritenersi attendibile e idonea a costituire prova della corrispondenza dei nominativi a quelli del personale impiegato nell'appalto.

Sussiste pertanto la responsabilità solidale di Ceva ai sensi dell'art. 29 co. 2 D.Lgs.276/2003 per le omissioni contributive riscontrate a carico di M. nel periodo contestato in relazione alle posizioni dei lavoratori oggetto di addebito e, in accoglimento dell'appello, deve essere respinto il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo.

4. Restano da esaminare le ulteriori domande subordinate di C., non trattate dal giudice di primo grado poiché assorbite dall'accoglimento dell'opposizione.

La pretesa di C. ad essere manlevata di quanto la stessa è condannata a pagare all'Inps ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003, per capitale, accessori e spese, merita accoglimento in via solidale nei confronti sia dell'appaltatrice M.G.S. s.c.a.r.l., in forza anche dell'obbligo da quest'ultima assunto in via contrattuale, sia della datrice di lavoro obbligata principale M.S.C. in via di regresso, mentre nei confronti dell'altra subappaltatrice, L. s.r.l., la domanda risulta improcedibile per il sopravvenuto fallimento della società.

Va invece disattesa la domanda di accertamento e declaratoria dell'obbligo dell'Inps di soddisfarsi preventivamente sul patrimonio delle coobbligate solidali, ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 4 comma 31 l. 92/2012, trattandosi di beneficio che, pur se da eccepirsi a pena di decadenza nel giudizio di cognizione, è destinato tuttavia a produrre i suoi effetti solo in sede esecutiva.

5. Da ultimo, va rilevato il difetto di legittimazione passiva della società M.C.S.O., con sede in Sassari, pacificamente estranea al giudizio e costituitasi solo a seguito dell'erronea notificazione del ricorso di appello da parte dell'Inps.

6. Per quanto attiene alle spese di lite, non si ravvisano ragioni di deroga al criterio della integrale soccombenza nei rapporti rispettivamente tra l'Inps e C., alla quale devono essere addossate le spese di entrambi i gradi, e tra quest'ultima e le obbligate solidali in manleva M.G.S. s.r.l. e M.S.C., che devono essere condannate a rimborsare a C. le spese dei due gradi di giudizio, oltre che a manlevarla delle spese che la stessa ha dovuto rifondere all'Inps. Le spese sostenute da M.C.S.O. devono essere poste a carico dell'Inps, responsabile dell'erroneo coinvolgimento della società nel giudizio.

La liquidazione di cui al dispositivo è effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva in concreto espletata.

Nulla in punto spese nei confronti del fallimento L., non costituito.

*(Omissis)*

---